

REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI, AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 5 D.M. N. 202/2014

Denominato

"ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI MODUGNO CITTA' SOLIDALE"

Articolo 1 - INDIPENDENZA

Il Gestore della crisi non deve avere nessun legame con le parti, né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovra indebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalla parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 – IMPARZIALITA'

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - NEUTRALITA'

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovra indebitamento.

Articolo 4 - INTEGRITA'

E' fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalla parti.

Articolo 5 - COMPETENZA

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovra indebitamento.

Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 6 - DILIGENZA E OPEROSITA'

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 7 - RISERVATEZZA

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovra indebitamento.

Articolo 8 - CORRETTEZZA E LEALTA'

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.